

# ASSOCIAZIONE TDMitalia

## STATUTO

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita la "ASSOCIAZIONE TDM ITALIA" con sede in Milano, Via Ascanio Sforza 85. L'associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciali

### **ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

### **ARTICOLO 3 - FINALITA'**

L'associazione ha gli scopi e le funzioni seguenti:

- a) valorizzare e tutelare l'immagine e la dignità della categoria dei motociclisti, garantendone la più completa indipendenza
- b) rinsaldare fra i motociclisti i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
- c) consentire ai motociclisti:
  - di esprimersi sulle problematiche culturali relative alla propria categoria;
  - di promuovere qualsiasi genere di iniziative volte a realizzare gli scopi principali dell'associazione, anche sotto la forma di organizzazione di eventi sportivi, culturali o turistici;
- d) tutelare gli interessi degli iscritti e dei motociclisti in genere con ogni genere di iniziative,
- e) promuovere ogni forma di assistenza, di aggregazione e di solidarietà tra motociclisti,

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli iscritti e dei motociclisti in genere.

Potrà, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorché detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi dei motociclisti; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all'occorrenza;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale e può partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di categorie diverse.

### **ARTICOLO 4 - QUALIFICA DI SOCIO**

Sono membri dell'Associazione tutti gli iscritti al sito internet TDM ITALIA che all'atto dell'iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.

Possono altresì ricoprire la qualifica di socio i motociclisti o i simpatizzanti motociclisti che accettino gli scopi e le finalità del presente statuto.

I soci possono essere distinti in differenti categorie, determinate in funzione dell'importo versato in qualità di quota associativa annuale ma con uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Essi potranno distinguersi in :

- soci Fondatori
- soci Ordinari
- soci Sostenitori
- soci Simpatizzanti

Altre categorie di soci potranno essere determinate con delibera dell'Assemblea.

**ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL'ASSOCIAZIONE**

L'iscrizione impegna il socio all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non venga comunicata a mezzo lettera raccomandata o fax, senza alcuna scadenza, l'intenzione di recedere dalla qualifica di Socio, fattispecie che comporta pertanto la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti dell'Associazione, salvo il pagamento del contributo per l'anno in corso.

Il Socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per l'anno solare, la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione in relazione alle sue finalità e sulla base delle differenti categorie di soci.

La quota od il contributo associativo è intrasmissibile, non dà diritto alla restituzione e non è rivalutabile

Tutti i soci hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo ed è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Perdono la qualifica di Socio:

- a) coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.
- b) coloro che si rivelano morosi per due anni consecutivi nel versamento del contributo associativo;
- c) coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato, e comunicato mediante mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo stesso. Tale provvedimento non può essere impugnato dall'espulso .

**ARTICOLO 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;

Per volontà dell'Assemblea, che delibera a maggioranza dei propri membri, potrà essere nominato un Revisore o, se necessario, un Collegio di Revisori.

Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'Associazione sono assunte a titolo gratuito.

**ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i soci maggiori di età in regola con i versamenti delle quote annuali.

Ogni socio ha un voto ed ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a dieci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona dallo stesso nominata.

**ARTICOLO 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione esprimendo pareri, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l'attività stessa;
- b) approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;

- d) approva il preventivo economico e finanziario dell'anno in corso e l'entità della quota annua associativa;
- e) determina e distingue differenti categorie di soci
- f) elegge ogni anno gli altri Organi dell'Associazione;
- g) nomina tra i Soci apposite Commissioni o Comitati attribuendone gli incarichi e le competenze
- h) modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.

**ARTICOLO 10- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 (un quinto) dei Soci.

L'Assemblea è convocata a mezzo lettera/e\_mail inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e devono essere indicate oltre all'ora e al luogo anche l'ordine del giorno, appositamente redatto dal Presidente dell'Associazione.

**ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati, salvo per specifiche questioni stabilite dal presente Statuto per le quali si rende opportuno che la decisione venga presa con maggioranze più qualificate.

L'Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l'ordine della preferenza risultante dalle votazioni ed in caso di parità risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

**ARTICOLO 12- CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di Soci è composto da 3 membri oltre il Presidente che restano in carica per un anno. Gli stessi possono essere rieletti consecutivamente.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a quattro riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- b) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione ed i rendiconti da presentare annualmente alla assemblea dei Soci proponendo l'entità del contributo annuale anche in funzione delle differenti categorie di soci;
- c) decide in merito alle domande di ammissione all'Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
- d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
- e) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i soci. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri.  
Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso si procederà a nuove elezioni;
- f) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
- g) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea dei Soci;
- h) istituisce e coordina i Comitati Territoriali.

**ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti. La convocazione del Presidente è inviata a mezzo raccomandata o per telefax o con altro mezzo ritenuto idoneo almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche a soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

**ARTICOLO 14 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 9), per un anno e può anche essere rieletto.

Vigila e presiede a tutte le attività dell'Associazione; presiede, di diritto, l'assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo; rappresenta l'associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del Nuovo Presidente.

**ARTICOLO 15 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, per un triennio e può essere rieletto fatti salvi i limiti di cui all'art. 13 del presente statuto.

Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, viene nominato da parte del Consiglio Direttivo un Segretario temporaneo fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Segretario.

**ARTICOLO 16 - TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri per un triennio e può essere rieletto.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predisporre i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. Può rappresentare l'Associazione nei confronti degli Istituti di Credito, delle Poste e degli Organi Finanziari e Tributari, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza protratta per più di tre riunioni nel corso dell'anno, viene nominato da parte del Consiglio Direttivo un Tesoriere temporaneo fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Tesoriere.

**ARTICOLO 17 – IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori può venire nominato dall'Assemblea ordinaria, come previsto dall'art. 9) e resta in carica per un triennio dalla nomina; il Collegio è composto di tre membri ed eleggono al proprio interno un Presidente. Il Collegio o il Revisore Unico può essere rieletto.

Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, di esaminarne i rendiconti contabili, controllandone l'esattezza e la regolarità e di predisporre una breve relazione per l'assemblea ordinaria.

Revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

**ARTICOLO 18 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

Concorrono a formare il patrimonio associativo:

- a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all'associazione;
- b) le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuite, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ARTICOLO 19- BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio il Tesoriere predisporrà il Bilancio ed il rendiconto gestionale e finanziario che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione.

#### **ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo attivo che, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tale delibera, nonché per ogni modifica del presente statuto, di cui al precedente art. 9, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) di tutti i Soci.